



## COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri , 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

Roma, 14 Luglio 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **SICA Michele Angelo**, legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Cavese 1919 S.r.l.;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , entro il termine del 16.05.2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.S. Cavese 1919 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 , lett. C) , paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art. 10 , comma 3 , del C.G.S. e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **SICA Michele Angelo**, legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Cavese 1919 S.r.l.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 , dovuti ai propri tesserati , nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.S. Cavese 1919 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 , lett. C) , paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art. 10 , comma 3 , del C.G.S. e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- il Sig. **BUTELLI Cesare**, legale rappresentante della Società Spal 1907 S.p.A.,
- il Sig. **BENA Stefano** , legale rappresentante pro-tempore della Società Spal 1907 S.p.A. ,

per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati delle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **SPAL 1907 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 , lett. C) , paragrafo IV) delle NOIF in relazione all'art. 10 , comma 3 , del C.G.S. e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- il Sig. **BUTELLI Cesare**, legale rappresentante della Società Spal 1907 S.p.A.,
- il Sig. **BENA Stefano** , legale rappresentante pro-tempore della Società Spal 1907 S.p.A. ,
- il Sig. **POZZI Gianbortolo** , legale rappresentante pro-tempore della Società Spal 1907 S.p.A. ,

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Spal 1907 S.p.A. delle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **SPAL 1907 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **AMODIO Roberto** , legale rappresentante pro-tempore della S.S. Juve Stabia S.p.A.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , dovuti ai propri tesserati , nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- 

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **S.S. JUVE STABIA S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- la Sig.ra **MAIO Valentina**, legale rappresentante della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.,

per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di febbraio 2011 , utilizzando assegno bancario addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 , lett. C) , paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art. 10 , comma 3 , del C.G.S. e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- il Sig. **ZAMPETTI Maurizio**, legale rappresentante della Società Foligno Calcio S.r.l.,
- il Sig. **SFASCIOTTI Stefano** , delega di legale rappresentanza della Società Foligno Calcio S.r.l. ,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Foligno Calcio S.r.l. delle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver

ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre). Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Foligno Calcio S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **SALVOLDI Luigi** , legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Siracusa S.r.l.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , dovuti ai propri tesserati , nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Unione Sportiva Siracusa S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **FUNARI Eugenio** , Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Cosenza Calcio 1914 S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. delle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Cosenza Calcio 1914 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **FUNARI Eugenio** , Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Cosenza Calcio 1914 S.r.l.;

per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati delle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre) , e delle mensilità di ottobre , novembre e dicembre 2010 (II Trimestre). Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3

dell'art. 10 del C.G.S. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Cosenza Calcio 1914 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **BIAGIONI Fabrizio** , legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l.;
- Il Sig. **VALENTINI Marco** , legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. ;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , entro il termine del 16.05.2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **BIAGIONI Fabrizio** , legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l.;

- Il Sig. **VALENTINI Marco** legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. ;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 , dovuti ai propri tesserati , nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 , lett. C) , paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art. 10 , comma 3 , del C.G.S. e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- il Sig. **PERNIOLA Tommaso**, legale rappresentante della F.C. Matera S.r.l.,

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati delle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **F.C. Matera S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.